

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE AL PRG CONSEGUENTE ALL'ACCORDO URBANISTICO "AU.01 - loc. MUNCION"

art. 39 comma 2 lett.g) della Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15

ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE PROGETTO

IL CONSIGLIO COMUNALE:

IL TECNICO:




Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento

Dott. Architetto
MICHELE GAMBERONI

1015 sez. A · ARCHITETTURA

l°Adozione del Consiglio Comunale Delibera n.__ di data __.__.

	1 Permesso di Costruire Convenzionato N 1 Passo di Costalunga	38
	2 Permesso di Costruire Convenzionato N2 Passo di Costalunga	38
	4 Permesso di Costruire Convenzionato N.4 Valacin	40
	5 Il Permesso di Costruire Convenzionato N5 Vigo di Fassa Via Nuova	41
	6 Il Permesso di Costruire Convenzionato N6 Strada de Chisuel	42
	7 II Permesso di Costruire Convenzionata N7 Ex - Hotel Bologna	42
	Art. 12 Intervento edilizio diretto:	43
	Art. 13 Opere di urbanizzazione.	43
	Art. 14 Dotazione di parcheggi di pertinenza.	43
	Art. 15 Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio	43
Сар	itolo II	44
La p	erequazione e la compensazione urbanistica	44
	Art. 16 Ambiti di perequazione e compensazione urbanistica	44
	Art. 17 Elenco degli Ambiti di Perequazione urbanistica	45
	17.1 Ambito di trasformazione perequativa "TP01 – Parcheggio Funivie	45
	17.2 Ambito di trasformazione perequativa "TP02 – Vigo di Fassa	48
	17.3 Ambito di trasformazione perequativa "TP03 – Vigo di Fassa	50
	17.5 Ambito di trasformazione perequativa "TP05 – P.ed. 754 Vigo di Fassa	53
	Art. 18 Elenco degli Ambiti di Compensazione urbanistica	56
	18.1 Ambito di compensazione urbanistica "TP 06 – Ex Albergo Santa Giuliana	56
	18.2 Ambito di compensazione urbanistica "TP07 – Tabià p.ed. 60 Vigo di Fassa	58
	18.3 Ambito di compensazione urbanistica TP 04.1 Vigo di Fassa	61
	18.4 Ambito di compensazione urbanistica TP 04.2 Vigo di Fassa	62
	18.5 Ambito di compensazione urbanistica TP 08 Vigo di Fassa	62
	18.6 Ambito di compensazione urbanistica TP 09 Vigo di Fassa	66
Сар	itolo III	69
	Art. 19 Accordi tra soggetti pubblici e privati	69
	Art. 19.1 Accordo Urbanistico AU.01 MUNCION	69
Disc	ciplina degli alloggi destinati a residenza	71
	Art. 20 Definizioni.	71
	Art. 20 Bis Disciplina delle nuove costruzioni residenziali	71
	Art. 20 Ter Disciplina degli edifici residenziali esistenti	72
	Art. 20 Quater Cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali	73
	Art. 21 Disposizioni relative agli alloggi destinati alla residenza e vigilanza	73
TITC	DLO IV	75
Prog	grammazione urbanistica del settore commerciale	75
	Art. 22 Disciplina del settore commerciale	75
	Art. 22.1 Tipologie commerciali e definizioni	75
	Art. 22.2 Localizzazione delle strutture commerciali	75



* Per soprassuolo si intende il nuovo piano di spiccato generato dall'ultimo solaio e che dovrà essere di massima corrispondente alla quota altimetrica della Strada Rezia.

53

Capitolo III

Art. 19 Accordi tra soggetti pubblici e privati

5. Le schede norma, ove presenti, si trovano nello specifico allegato "Accordi tra soggetti pubblici e privati".

Art. 19.1 Accordo Urbanistico AU.01 MUNCION

- 1. La cartografia del PRG, in coerenza con le disposizioni provinciali richiamate all'art. 19, individua l'area oggetto del presente accordo urbanistico. Per quanto attiene i contenuti dell'accordo, l'individuazione dell'area, la definizione delle modalità e delle tempistiche di intervento si rimanda al testo dell'Accordo stesso e alle Relazioni Tecniche ad esso allegate. L'accordo Urbanistico individua due distinti comparti, l' "Ambito 1" situato nei pressi dell'abitato di RONCH e l' " Ambito 2" di interesse pubblico.
- 2. Destinazioni d'uso e parametri edificatori / Ambito 1
 - a. L'ambito 1 è destinato alla realizzazione di un edificio residenziale, destinato a "Residenza ordinaria"
 - [Uf] indice di utilizzazione territoriale: 0.31 mq/mq
 - [m] altezza del fronte: 9,00 m = altezza massima
 - [Hp] 3 piani fuori terra
 - distanza dalle strade art.79 e tabelle allegate alle presenti NTA
 - distanze art. 6 comma 1;
 - b. Le unità immobiliari da realizzarsi dovranno rispondere ai requisiti di "residenza ordinaria" ai sensi del TITOLO III delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. Il richiedente la Concessione si obbligherà a non alienare a nessun titolo l'immobile prima di 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo venderlo ad un acquirente con pari requisiti. Gli oneri di urbanizzazione sono a carico dei privati nei modi previsti dal Capo III, Sezione III della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e relativo Regolamento di attuazione.
 - c. Prescrizioni di Carattere insediativo

Il nuovo edificio, in virtù della particolare posizione ed esposizione, costituirà il nuovo limite dell'abitato di Ronch, verso Sud. Ne deriva che, indipendentemente dalla soluzione stilistica adottata, dal punto di vista insediativo, la soluzione architettonica dovrà tenere in particolare considerazione il rapporto con le regole insediative del contesto. In particolare, dovranno essere adottate soluzioni architettoniche che:

- Prediligano la configurazione di volumi semplici e compatti
- Utilizzino materiali compatibili con il particolare contesto paesaggistico
- Evitino il configurarsi di nuovi accessi carrai, prediligendo l'utilizzo di strade e/o percorsi già esistenti
- Nella configurazione delle aree esterne all'edificio, limitino il più possibile operazioni di sbancamento, prediligendo soluzioni di rinaturalizzazione e/o utilizzo di materiali già presenti nel contesto.
- In caso di realizzazione di piani interrati, siano adottate soluzioni di mascheramento e/o mitigazione degli stessi.
- d. E' consentita la realizzazione di costruzioni accessorie ai sensi dell'art. 39 bis delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

- e. In queste aree possono essere realizzati gli esercizi commerciali secondo le disposizioni previste al Titolo IV delle presenti Norme tecniche di Attuazione e secondo le disposizioni di legge provinciali.
- f. In caso di esproprio per pubblica utilità di particelle o porzioni di particelle di pertinenza di edifici ricadenti in queste aree, in alternativa alla determinazione delle indennità previste dalla L.P. 19 febbraio 1993 n. 6 e ss.mm., il Comune potrà riconoscere ai proprietari degli edifici un credito edilizio con le modalità di cui all'art 27 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15.

3. Destinazioni d'uso e parametri edificatori / Ambito 2

- Un'area con destinazione Viabilità principale (4° categoria) di potenziamento individuata per la realizzazione della rotatoria atta a consentire l'inversione di marcia prima del divieto di accesso per la strada verso il Gardeccia.
- Un' "Area a Parcheggio Pubblico di progetto" di cui all'art. 64 (F4) delle presenti NTA.
- Un' "Area a Verde pubblico" di cui all'art. 64 (F1) delle presenti NTA.
- Un'area a "Agricola di Pregio" di cui all'art. 52 delle presenti NTA, destinata a futuri ed ulteriori ampliamenti dell' "Area a Verde Pubblico"

Disciplina degli alloggi destinati a residenza

Art. 20 Definizioni.

Ai fini dell'applicazione del presente titolo valgono le seguenti definizioni:

Edificio residenziale. Si definisce edificio residenziale quello destinato ad abitazione, compresi i volumi e i locali accessori strettamente connessi alla residenza (sottotetto, cantine, garage, ripostigli, locali tecnici ecc.), con l'esclusione di locali destinati ad altre attività (laboratori artigianali, negozi, uffici, ecc.)

Alloggi per il tempo libero e le vacanze – alloggi destinati a residenza ordinaria. Per i fini di cui alla L.P. 11 novembre 2005, n. 16, e ai sensi dell'Art. 57 -Disciplina degli alloggi destinati a residenza – della L.P. 4 marzo 2008 n.1 l'edilizia residenziale viene distinta in due diverse categorie d'uso:

- a. alloggi per tempo libero e vacanze, cioè occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi;
- b. alloggi destinati a residenza ordinaria, cioè alloggi diversi da quelli previsti dalla lettera a).

Tali categorie sono definite dalle Leggi sopracitate. La categoria d'uso fa riferimento alle modalità di utilizzo dell'alloggio e non al titolo di possesso. Gli alloggi di cui alla lett. b), pertanto, non coincidono necessariamente con la "prima casa", bensì con gli alloggi utilizzati in via permanente da soggetti non necessariamente residenti, ma che vi dimorano anche per motivi di lavoro.

Edificio residenziale esistente. Ai fini della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 e ai sensi della L.P. 4 marzo 2008 n.1, per edificio residenziale esistente s'intende quella costruzione che, alla data di entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 (16 novembre 2005) aveva destinazione residenziale (sia ordinaria che per il tempo libero e le vacanze, compresi gli spazi accessori alla residenza di qualsiasi natura, ma di stretta pertinenza). Per i medesimi fini è inoltre considerato edificio residenziale nella totalità del suo volume lordo (VI) anche quell'immobile, ubicato normalmente all'interno degli insediamenti storici che, secondo la tradizione locale, presenta, oltre che una parte destinata a residenza, anche una parte adibita a piccola stalla al piano terreno e fienile nel sottotetto.

Volume. Per volume si intende il volume lordo fuori terra, così come definito dall'art.3 del regolamento urbanistico edilizio provinciale. In caso di immobili con destinazioni plurime o composti da diverse unità abitative, gli elementi di separazione tra le varie destinazioni o unità (muri divisori, solai, ecc.) si considerano a metà, mentre le parti comuni (scale, disbrighi, locali tecnici, ecc.) sono contabilizzate ed attribuite ai volumi cui sono a servizio, secondo criteri di proporzionalità rispetto ai volumi stessi.

Art. 20 Bis Disciplina delle nuove costruzioni residenziali

- 1. Nel rispetto del P.R.G., la realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza ordinaria è sempre ammessa ed è subordinata all'iscrizione di tale destinazione nel libro fondiario secondo le modalità previste dall'art. 57 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1.
- 2. La realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza per il tempo libero e le vacanze nel periodo di validità del dimensionamento residenziali dal 2012 al 2022 non può superare sul territorio comunale la dimensione massima di mc. 1.000.